Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 108° — Numero 84**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 4 aprile 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Martedì 21 marzo, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il Signor Youssef Ben Abbes il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Marocco.

Martedì 21 marzo, alle ore 10,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il Signor I. J. Singh il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore dell'India.

Martedì 21 marzo, alle ore 11,10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il Signor Wojciech Chabasinski il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Polonia.

(3360)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1967, n. **149.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Fortunato e dell'Immacolata Concezione, in Calvi, con quella di Sant'Agnese e Santa Margherita, in San Giorgio del Sannio (Benevento).

N. 149. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Benevento in data 1° aprile 1966, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di San Fortunato e dell'Immacolata Concezione, in Calvi, con quella di Sant'Agnese e Santa Margherita, in San Giorgio del Sannio (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 46. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1966.

Nomina del nuovo presidente della Commissione regionale - costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Torino - incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, numero 24741, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 32, con il quale venne costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Torino la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, nominandone presidente il dott. Paolo Icardi, all'epoca presidente della Corte di appello di Torino;

Considerato che il suddetto dott. Icardi, a seguito della sua nomina a membro del Consiglio superiore della Magistratura ha presentato le dimissioni dall'incarico di che trattasi e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione in parola;

Vista la nota n. 1825 g/8645, del 29 agosto 1966, con la quale il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, ha designato, quale nuovo presidente della Commissione di cui alle premesse, in sostituzione del dottor Icardi, il dott. Giuseppe Ottello, presidente di sezione presso la Corte di appello di Torino;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Ottello, presidente di sezione presso la Corte di appello di Torino è nominato presidente della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Torino, in sostituzione del dott. Paolo Icardi.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui trattasi è attribuito al dott. Giuseppe Ottello un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1966
Registro n. 24 *Lavori pubblici, foglio n.* 255

(3304)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale - costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo - incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dallo art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1959, numero 17976, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 89, col quale è stata costituita, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1963, numero 17200, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1963, registro n. 53, foglio n. 247, con il quale è stato chiamato a far parte, in qualità di membro, del Collegio di che trattasi il dott. ing. Giuseppe Spallina ingegnere capo del Genio civile;

Considerato che il suddetto dott. ing. Giuseppe Spallina è stato trasferito ad altro Ufficio e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione succitata;

Vista la nota n. 32122 del 5 settembre 1966, con la quale il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo ha designato, in sostituzione del predetto dott. ingegnere Spallina, quale membro in seno alla Commissione suddetta, il dott. ing. Salvatore Di Grano, ingegnere capo del Genio civile;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Salvatore Di Grano, ingegnere capo del Genio civile, addetto al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, è nominato membro della Commissione regionale di cui alle premesse, in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Spallina trasferito ad altro ufficio.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione succitata è attribuito al dott. ing. Salvatore Di Grano, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1966
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 254

(3303)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1966.

Approvazione del regolamento comunale di Castelveccana (Varese) per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato del comune di Castelveccana (Varese) adottato con la deliberazione consiliare n. 61 del 26 settembre 1965;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Maggiore antistante l'abitato del comune di Castelveccana (Varese), adottato con la deliberazione consiliare n. 61 del 26 settembre 1965.

Roma, addì 5 novembre 1966

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI CASTELVECCANA
(Provincia di Varese)

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato comunale non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche dalla particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera compresa tra il torrente Froda a nord e la località detta del Fontanino a sud, e nella zona verso Porto e dopo le fornaci fino alla darsena Pizzi-Rossi, entro centocinquanta metri dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4, non può superare il limite a 10 km/ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza — per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili — quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3:

le navi in servizio pubblico di linea;

i natanti della polizia, della Guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto e del Consorzio per la tutela della pesca e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico sia in conto proprio che per conto di terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistono appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli Enti balneari e i Sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza o destinati ad abituale ormeggio dei natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera, di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa e altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi d'acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Visto, *il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(3361)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società Lavoro e Sicurtà, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Lavoro e Sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazioni sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore, presentata dalla Società Lavoro e Sicurtà, con sede in Milano:

Tariffa VII/spec. (M-F), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato, con un minimo garantito di annualità (sostituisce il decreto ministeriale 17 ottobre 1966).

Roma, addì 13 marzo 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(3186)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società Unione Subalpina di Assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Unione Subalpina di Assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazioni sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore, presentata dalla Società Unione Subalpina di Assicurazioni, con sede in Torino:

Tariffa VII/spec. (M-F), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato, con un minimo garantito di annualità (sostituisce il decreto ministeriale 17 ottobre 1966).

Roma, addì 13 marzo 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(3188)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione della analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazioni sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore, presentata dalla Società Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano:

Tariffa VII/spec. (M-F), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato, con un minimo garantito di annualità (sostituisce il decreto ministeriale 17 ottobre 1966).

Roma, addì 13 marzo 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(3187)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni La Previdente, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni La Previdente, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione complementare e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazioni complementare e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni La Previdente, con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, per il pagamento immediato al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato, con un'assicurazione di tipo misto che preveda l'esonero dal pagamento dei premi, in caso di invalidità.

Roma, addì 13 marzo 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(3185)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1967.

Autorizzazione alla Banca Popolare del Materano, con sede in Matera, ad estendere le operazioni di credito agrario nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Matera.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 24 agosto 1957 e 20 dicembre 1962, coi quali la Banca Popolare del Materano, con sede in Matera, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dello art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Matera, Ferrandina, Montescaglioso, Grottole, Miglionico, Pomarico, Salandra e Stigliano, in provincia di Matera;

Vista la domanda presentata dalla stessa azienda;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca Popolare del Materano, con sede in Matera, coi propri decreti in data 24 agosto 1957 e 20 dicembre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Accettura, Aliano, Craco e Garaguso, in provincia di Matera.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Popolare del Materano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1967

Il Ministro: COLOMBO

(3529)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 23 marzo 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(3364)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1161 del 3 aprile 1967. Prezzo indicativo nazionale del latte; prezzo di intervento del burro fresco nazionale di 1ª qualità; prezzi di entrata per i prodotti lattiero-caseari (campagna lattiera 3 aprile 1967-31 marzo 1968)

Con circolare n. 1161 del 3 aprile 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

In applicazione del Regolamento C.E.E. n. 13/64 del 5 febbraio 1964, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 34 del 27 febbraio 1964, concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; nonchè in applicazione dei Regolamenti n. 62/64 C.E.E. del 3 giugno 1964 e n. 111/64 C.E.E. del 30 luglio 1964, adottati dalla Comunità Economica Europea e pubblicati rispettivamente nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Economiche Europee n. 92 del 10 giugno 1964 e n. 130 del 12 agosto 1964, e successivi, nonchè in applicazione delle decisioni del Consiglio dei Ministri della C.E.E. adottate nella seduta del 22 marzo 1967;

Viste le note del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 4379 e 4391, entrambe del 31 marzo 1967;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1107 del 23 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 dell'8 aprile 1965, n. 1111 del 27 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 3 maggio 1965 e n. 1127 del 2 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 4 aprile 1966;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A) Il prezzo indicativo del latte, il prezzo di intervento del burro fresco nazionale di prima qualità, i prezzi di entrata per i prodotti lattiero-caseari, fissati, per la campagna lattiera 1966-1967 col provvedimento C.I.P. n. 1127 del 2 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 4 aprile 1966, sono prorogati a tutto il 2 aprile 1967.

B) I. *Prezzo indicativo del latte per la campagna lattiera* 1967-1968.

Il prezzo indicativo nazionale del latte, in applicazione del Regolamento C.E.E. n. 13/64 del 5 febbraio 1964, con contenuto del 3,7 % di materia grassa, reso partenza azienda agricola, valevole per il periodo dal 3 aprile 1967 al 31 marzo 1968, viene fissato in L. 64,35 al chilo.

II. *Prezzo d'intervento per il burro fresco nazionale di prima qualità della campagna lattiera* 1967-1968.

Per il periodo dal 3 aprile 1967 al 31 marzo 1968 il prezzo di intervento per il burro fresco nazionale di 1ª qualità (burro fino di centrifuga fabbricato con crema fresca nazionale pastorizzata), di età massima di 3 settimane, contenente in peso almeno l'82 % di materia grassa, non più del 16 % di acqua e del 2 % di « sostanze secche magre di provenienza lattica », viene stabilito in L. 1000 al chilo.

III. *Prezzi di entrata per i prodotti lattiero-caseari della campagna lattiera* 1967-1968.

I prezzi di entrata dei prodotti lattiero-caseari, valevoli per il periodo dal 3 aprile 1967 al 31 marzo 1968, vengono fissati nella misura a fianco indicata per ciascun prodotto pilota:

Gruppo 01) *Siero di latte in polvere, Spray,* di qualità commerciale, 1,3 % di materia grassa sul peso e 95 % minimo di sostanza secca, età tre mesi, incluso il sacco da 25-50 kg. (voce doganale 04.02 A I): L. 14.531 al q.le.

Gruppo 02) *Latte intero in polvere,* senza aggiunta di zucchero, Spray, di 1ª qualità, 24 % di materia grassa sul peso e 95 % minimo di sostanza secca, fresco, in sacchi da 25-50 kg. (voci doganali 04.02 A III-a); 04.02 A II-a); 04.02 A II-b) da 2 a 8; 04.02 I -a-b); 04.02 II-a): L. 62.000 al q.le.

Gruppo 03) *Latte scremato in polvere,* senza aggiunta di zucchero, Spray, di 1ª qualità, massimo 1,5 % di materia grassa sul peso e 95 % minimo di sostanza secca, età 2-4 settimane, in sacchi da 25-50 kg. (voci doganali 04.02 A III b-2); 04.02 A II -b-1); 04.02 B II-b): L. 33.500 al q.le.

Latte scremato in polvere, definito come sopra, destinato esclusivamente all'alimentazione del bestiame (voce doganale 04.02 A III -b 1): L. 21.406 al q.le.

Gruppo 04) *Latte concentrato,* senza aggiunta di zucchero (latte evaporato), prodotto di marca, con l'8 % minimo di materia grassa sul peso ed il 26 % minimo di sostanza secca, in casse da 96 scatole del peso di 170 gr. ciascuna (voci doganali 04.02 A III -c-1); 04.02 A III -c-2): L. 37.500 al q.le.

Gruppo 05) *Latte concentrato zuccherato,* prodotto di marca, 9 % di materia grassa sul peso, 31 % minimo di sostanza secca ed un tenore in zucchero aggiunto del 40 %, in casse da 48 scatole da 385 gr. ciascuna (voce doganale 04.02 B II -c-1): L. 51.563 al q.le.

Gruppo 06) Formaggio: *Gorgonzola maturo,* di 1ª qualità, 48 % minimo di materia grassa su secco e 50 % minimo di sostanza secca, età 2-4 mesi, senza imballaggio (voce doganale 04.04 D): L. 77.436 al q.le.

Gruppo 07) Formaggio: *Parmigiano reggiano,* in forma intera, senza imballaggio, 32 % di materia grassa su secco e 63-65 % di sostanza secca, età 18 mesi (voce doganale 04.04 E I) prezzo di entrata unico per la Comunità: L. 109.832 al q.le.

Gruppo 08) Formaggio: *Emmenthal,* di 1ª qualità, 45 % minimo di materia grassa su secco e 62 % minimo di sostanza secca, in forme intere (voce doganale 04.04 E II) prezzo di entrata unico per la Comunità: L. 68.750 al q.le.

Gruppo 09) Formaggio: *Provolone,* di 1ª qualità, 45 % minimo di materia grassa su secco, 57-58 % minimo di sostanza secca, 3 mesi di età, senza imballaggio (voci doganali 04.04 E IV; 04.04 F I-II): L. 74.844 al q.le.

Gruppo 10) Formaggio: *Italico,* di 1ª qualità, 48-50 % minimo di materia grassa su secco, 49 % minimo di sostanza secca, età quattro settimane, senza imballaggio (voce doganale 04.04 E VI): L. 70.938 al q.le.

Gruppo 11) Formaggio: *Taleggio,* di 1ª qualità, 48 % minimo di materia grassa su secco, 54 % minimo di sostanza secca, età quattro-sei settimane, senza imballaggio (voce doganale 04.04 E VII) prezzo di entrata unico per la Comunità: L. 75.313 al q.le.

Gruppo 12) Formaggio: *Mascarpone,* di 1ª qualità, 70 % minimo di materia grassa su secco, 48 % minimo di sostanza secca, fresco, in casse da 50 porzioni di 100 grammi ciascuna (voce doganale 04.04 E VIII): il prezzo d'entrata non viene fissato perchè nei confronti dei Paesi terzi si applicano i prelievi validi per il gruppo n. 11 (Taleggio).

Negli scambi intracomunitari è prevista l'applicazione di un prelievo soltanto nel caso che esistano sovvenzioni da parte dei Paesi esportatori, che comportino l'abbassamento del prezzo d'offerta ad un livello inferiore del 5 % al prezzo d'entrata fissato per il gruppo n. 11 (Taleggio).

Gruppo 13) *Lattosio raffinato,* con un tenore in peso di zucchero lattico del 98,50 %, in casse di un contenuto di 50 kg. (voce doganale 17.02 A II) prezzo di entrata unico per la Comunità: L. 26.875 al q.le.

Gruppo 14) *Burro fino di centrifuga,* di 1ª qualità, contenente in peso almeno l'82 % di materia grassa, non più del 16 % di acqua, età massima tre settimane, senza imballaggio (voci doganali 04.03 A; 04.03 B; 04.02 A III -c-3); 04.02 A III -c-4; 04.02 B II -c-2; 04.02 B II c-3): L. 109.375 al q.le.

Formaggio: *Cheddar,* in forme intere, età 2-3 settimane, 50 % di materia grassa e 57 % minimo di sostanza secca (voce doganale 04.04 E III) prezzo di entrata unico per la Comunità: L. 47.663 al q.le.

Formaggio: *Tilsit* (Havarti) in forma intera, età 6 settimane, 45 % di materia grassa su secco, senza imballaggio (voce doganale 04.04 E V): L. 74.844 al q.le.

I prezzi sopra riportati valgono anche per i prodotti facenti parte del gruppo cui appartiene il prodotto pilota, salvo che, in conformità dell'art. 2, par. 2 del Regolamento n. 13/64 del 5 febbraio 1964, siano previsti prelievi derivati per i prodotti assimilati, appartenenti allo stesso gruppo.

I prezzi di entrata del gruppo 06 (formaggio Gorgonzola) e del gruppo 10 (formaggio Italico) dovranno essere modificati nel corso del mese di aprile 1967 per allinearli ai corrispondenti prezzi di entrata francesi. Il livello di tali prezzi e la loro decorrenza saranno definiti con Regolamento C.E.E.

Roma, addì 3 aprile 1967

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
Presidente della Giunta
MALFATTI

(3602)

Provvedimento n. 1162 del 3 aprile 1967. Prezzi di orientamento del bestiame bovino per la campagna di commercializzazione 1967-68.

Con circolare n. 1162 del 3 aprile 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

In applicazione del Regolamento n. 14/64 CEE del 5 febbraio 1964, adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 34 del 27 febbraio 1964 concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, nonchè in applicazione della decisione adottata il 20-22 marzo 1967 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea che ha fissato i prezzi di orientamento del bestiame bovino per la campagna di commercializzazione 1967-68;

Visti la nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 3-592 in data 28 marzo 1967 e il telegramma n. 3/629 del 30 marzo 1967;

Visto il provvedimento CIP n. 1128 del 2 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 4 aprile 1966;

Sentita la Commissione Centrale Prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1) I prezzi di orientamento del bestiame bovino fissati per la campagna di commercializzazione 1966-67 con provvedimento C.I.P. n. 1128 del 2 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 4 aprile 1966, sono prorogati a tutto il 2 aprile 1967.

2) *Prezzi di orientamento del bestiame bovino per la campagna di commercializzazione* 1967-68.

I prezzi di orientamento delle carni bovine, valevoli per il periodo dal 3 aprile 1967 al 31 marzo 1968, vengono fissati come segue:

vitelli . . . . L. 530 — al kg. (a peso vivo);
bovini adulti . . . . . . L. 409,50 al kg. (a peso vivo).

Roma, addì 3 aprile 1967

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
Presidente della Giunta
MALFATTI

(3603)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Civitella San Paolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Civitella San Paolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.272.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3414)

Autorizzazione al comune di Jenne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Jenne (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.090.842, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3413)

Autorizzazione al comune di Chitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Chitignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.803.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3415)

Autorizzazione al comune di Badia Tedalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Badia Tedalda (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.210.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3417)

Autorizzazione al comune di Carinola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Carinola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.821.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3418)

Autorizzazione al comune di Borgo a Mozzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Borgo a Mozzano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.585.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3419)

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Pergine Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.102.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3420)

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Crosia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.149.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3421)

Autorizzazione al comune di Martirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Martirano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.186.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3422)

Autorizzazione al comune di Vallepietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Vallepietra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3423)

Autorizzazione al comune di Mandela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Mandela (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.166.172, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3424)

Autorizzazione al comune di Lupara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Lupara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.171.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3425)

Autorizzazione al comune di Magliano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Magliano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.046.449, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3426)

Autorizzazione al comune di Cutro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Cutro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.575.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3427)

Autorizzazione al comune di Cervara di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Cervara di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.780.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3430)

Autorizzazione al comune di Cenadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Cenadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.270.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3428)

Autorizzazione al comune di Botricello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Botricello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.418.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3429)

Autorizzazione al comune di Marcedusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Marcedusa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 561.251, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3431)

Autorizzazione al comune di Viggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Viggiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3432)

Autorizzazione al comune di Carbone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Carbone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3433)

Autorizzazione al comune di Maschito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Maschito (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.564.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3436)

Autorizzazione al comune di Noepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Noepoli (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.562.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3437)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Castelluccio Superiore (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.591.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3434)

Autorizzazione al comune di Tramutola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Tramutola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.835.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3438)

Autorizzazione al comune di Grumento Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Grumento Nova (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.952.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3435)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 3 aprile 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,51	624,50	624,50	624,58	624,515	624,52	624,55	624,58	624,52	624,53
$ Can.	576,78	576,85	577 —	576,95	577 —	576,90	576,90	576,95	576,90	576,60
Fr. Sv.	144,09	144,09	144,08	144,11	144,05	144,08	144,115	144,11	144,08	144,10
Kr. D.	90,38	90,37	90,40	90,39	90,40	90,37	90,39	90,39	90,37	90,37
Kr. N.	87,38	87,38	87,41	87,385	87,40	87,39	87,38	87,385	87,39	87,38
Kr. Sv.	121,03	121,03	121 —	121,045	121,05	121,02	121,04	121,045	121,03	121,08
Fol.	172,86	172,85	172,85	172,88	172,82	172,87	172,84	172,88	172,87	172,86
Fr. B.	12,56	12,562	12,5630	12,5645	12,57	12,56	12,5654	12,5645	12,56	12,565
Franco francese	126,14	126,15	126,15	126,205	126,15	126,14	126,185	126,205	126,14	126,15
Lst.	1747,02	1747,30	1747 —	1747,60	1747,125	1747,05	1747,35	1747,60	1747,05	1747,30
Dm. occ.	157,09	157,11	157,13	157,14	157,095	157,10	157,13	157,14	157,10	157,10
Scell. Austr.	24,16	24,16	24,1680	24,1725	24,15	24,16	24,1695	24,1725	24,17	24,17
Escudo Port.	21,79	21,78	21,79	21,7925	21,75	21,78	21,793	21,7925	21,78	21,78
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4850	10,4175	10,41	10,41	10,41125	10,4175	10,41	10,415

Media dei titoli del 3 aprile 1967

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	106,575
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,30
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 aprile 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,565
1 Dollaro canadese	576,925
1 Franco svizzero	144,112
1 Corona danese	90,39
1 Corona norvegese	87,382
1 Corona svedese	121,042
1 Fiorino olandese	172,86
1 Franco belga	12,565
1 Franco francese	126,195
1 Lira sterlina	1747,475
1 Marco germanico	157,135
1 Scellino austriaco	24,171
1 Escudo Port.	21,793
1 Peseta Sp.	10,414

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione del Consorzio di 2° grado per la bonifica Padana e dei Consorzi di bonifica elementari di Calto Castelmassa-Cesenelli, di Castelguglielmo, di Frassinelle-Pincara, di Garofolo, di Gurzone, di Melara-Bergantino, di Saline-Viezze-Oriola, di Stienta e Terre Vecchie Unite e di Zelo-Berlè in un unico Ente denominato « Consorzio per la bonifica Padana ».

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1967 al registro n. 5, foglio n. 39 è stata disposta la fusione del Consorzio di 2° grado per la bonifica Padana e dei Consorzi di bonifica elementari di Calto-Castelmassà-Cesenelli, di Castelguglielmo, di Frassinelle-Pincara, di Garofolo, di Gurzone, di Melara-Bergantino, di Saline-Viezze-Oriola, di Stienta e Terre Vecchie Unite e di Zelo-Berlè in unico Ente denominato « Consorzio per la bonifica Padana ».

(3450)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 13 ottobre 1966 « Delimitazione delle zone, in provincia di Cosenza, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 26 dicembre 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1966, n. 272, pag. 5555, dove è scritto: « Comune di Malvito, per le località Pauciuri, Orto del Camposanto, Argentino; » deve leggersi: « Comune di Malvito, per le località Pauciuri; ». Dove è scritto: « Comune di Orsomarso, per le località Pitullo; » deve leggersi: « Comune di Orsomarso, per le località Pitullo, Orto del Camposanto, Argentino; ».

(3519)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1013 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 supplemento ordinario) nei confronti della ditta VERGA Giacinto, Vittoria, Maria, Ester, Patrizia e Saveria fu Giulio, per le rispettive parti, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 7.542.276 (lire settemilionicinquecentoquarantaduemiladuecentosettantasei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 1.955.000 già liquidato con decreto ministeriale 22 agosto 1958, n. 4737/2641 (*Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 27 ottobre 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	38	—	Seminativo irriguo	III	1.90.10	370,69	400	148.276
24	30	—	Id.	III	5.64.40	1.100,58	400	440.232
24	34	—	Id.	III	3.00.50	585,98	400	234.392
24	36	—	Id.	III	2.06.40	402,48	400	160.992
23	8	—	Id.	III	14.99.50	3.148,95	400	1.259.580
23	11	—	Pascolo	I	3.37.50	202,50	370	74.925
23	12	—	Seminativo irriguo	III	1.02.50	215,25	400	86.100
23	27	—	Pascolo	I	0.26.80	16,08	370	5.950
23	28	—	Id.	I	1.39.10	83,46	370	30.880
23	1	—	Id.	I	6.12.90	367,74	370	136.064
23	3	—	Id.	I	0.66.80	40,08	370	14.830
23	4	—	Id.	I	2.20.40	132,24	370	48.929
23	5	—	Id.	I	1.68.30	100,98	370	37.363
23	6	—	Seminativo irriguo	III	6.41.40	1.346,94	400	538.776
24	31	—	Bosco alto fusto	I	1.05.30	45,28		65.393
24	32	—	Id.	I	0.44.50	19,14		27,642
24	33	—	Id.	I	0.48.60	20,90		30.184
24	35	—	Id.	I	0.28.70	12,34		17.821
24	37	—	Id.	I	5.51.10	236,97		342.232
23	7	—	Bosco misto	Unica	36.92.90	1.181,73		1.706.654
23	2	—	Bosco alto fusto	I	15.93.00	684,99		989.262
23	25	—	Bosco misto	Unica	24.79.30	793,38		1.145.799
			TOTALI . . .		136.20.00	11.108,68		7.542.276

(2099)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Periodi delle manifestazioni organizzate dall'Ente autonomo « La Biennale » di Venezia nell'anno 1967

Ad integrazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni del corrente anno, l'Ente autonomo « La Biennale » di Venezia ha comunicato, con nota del 23 febbraio 1967, n. 67, che le manifestazioni organizzate dal predetto Ente nel 1967 avranno luogo, in Venezia, presumibilmente, nei seguenti periodi:

XXVIII Mostra internazionale d'arte cinematografica 28 agosto-10 settembre;

XXX Festival internazionale di musica contemporanea 10-16 settembre;

XXVI Festival internazionale del teatro di prosa 18 settembre-10 ottobre.

(3371)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario governativo della Società anonima cooperativa farmaceutica, con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 marzo 1967 il prof. Aldo Moriniello è stato nominato commissario governativo della Società anonima cooperativa farmaceutica, con sede in Milano, costituita in data 26 gennaio 1890 per atto del notaio Benigno Vassalli, in sostituzione del dott. Alessandro Barsotti, deceduto.

(3477)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Istituzioni di statistica » presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di « Istituzioni di statistica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3517)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Esterino Giammarino, nato a Guardia dei Lombardi (Avellino) il 15 dicembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Pedagogia, conseguito presso l'Istituto universitario di magistero di Salerno il 25 febbraio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario di magistero di Salerno.

La dottoressa Loretta Parrini in Rosasco, nata a Terni il 10 dicembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lingue e letterature straniere, conseguito presso l'Istituto universitario di magistero « A. Baratono » il 19 giugno 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario di magistero « A. Baratono » di Genova.

(3263)

La dottoressa Conti Maria, nata a Genova il 15 giugno 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Genova il 12 marzo 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

Il dott. Aurelio Di Marco, nato a Milano il 16 gennaio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Milano il 18 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(3261)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1967, registro n. 12, foglio n. 283, il ricorso straordinario proposto dal primo aiutante Serafini Orazio avverso il decreto ministeriale 30 giugno 1965, con cui il Ministero della pubblica istruzione lo ha collocato a riposo per sopraggiunti limiti di età a decorrere dal 1° dicembre 1965, è respinto.

(3347)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Genova ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica presso la Scuola-convitto per infermiere professionali annessa all'ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.16.II.34/8.1763 in data 18 febbraio 1967, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Genova è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza chirurgica presso la Scuola-convitto per infermiere professionali annessa all'ospedale medesimo.

(3474)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro, di 2ª categoria, con sede in San Felice sul Panaro (Modena).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 25 settembre 1963, con il quale il sig. Silvio Giovanninetti ed il sig. Angiolo Malaguti furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro, di 2ª categoria, con sede in San Felice sul Panaro (Modena);

Considerato che il sig. Silvio Giovanninetti è deceduto il 23 aprile 1966;

Dispone:

Il sig. Angiolo Malaguti ed il sig. Michele Digiesi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro, di 2ª categoria, con sede in San Felice sul Panaro (Modena), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1967

Il Governatore: CARLI

(3530)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione ministeriale per l'assunzione di trentacinque ex allievi operai delle Scuole allievi operai della Difesa-Esercito, che abbiano conseguito l'attestato di idoneità nel 1964 o nel 1965.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati della Difesa-Esercito, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1962, registro n. 25 Esercito, foglio n. 353, che stabilisce la tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della difesa-Esercito;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle scuole allievi operai delle forze armate, e, in particolare l'art. 8, primo e secondo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, relativo al trattamento economico del personale statale;

Vista la determinazione ministeriale n. 132/A.O. in data 20 dicembre 1965, registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 1966, registro n. 6 Difesa-Esercito, foglio n. 377;

Considerato che dei trecento posti messi a disposizione degli ex allievi operai con la predetta determinazione ministeriale, sono stati coperti soltanto duecentosessantacinque posti, come risulta dal decreto n. 235/A.O. in data 24 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1966, registro n. 81 Esercito, foglio n. 225;

Determina:

Art. 1.

Gli allievi delle Scuole allievi operai della Difesa-Esercito, che abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle predette scuole e che abbiano conseguito l'attestato d'idoneità all'esercizio di un mestiere negli anni 1964 o 1965, possono chiedere di essere assunti senza concorso, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova nell'Amministrazione della difesa-Esercito, fino al limite massimo di trentacinque unità, per le qualifiche di mestiere comprese fra quelle sotto indicate, sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2:

A Qualifica di mestiere	B Numero dei posti e sede di prima destinazione	C Attestato di idoneità rilasciato da una Scuola allievi operai dell'Esercito, per l'esercizio di uno dei sottoindicati mestieri
Aggiustatori meccanici . . .	1 - Laboratorio precisione Esercito - Roma 1 - O.R.T.E. - Piacenza 1 - O.R.Me.C. - Bologna 1 - 3ª O.R.A. - Milano 1 - 1ª O.R.A. - Torino 1 - 5ª O.R.A. - Treviso	Aggiustatore meccanico Attrezzista Rettificatore Specializzato impianti idraulici pneumatici Cambista Torrettista Radiatorista Montatore
Artificieri	1 - Laboratorio caricamento proiettili - Noceto 1 - Laboratorio caricamento proiettili - Baiano di Spoleto	Artificiere Esplosivista
Elettromeccanici . . .	1 - Arsenale Esercito - Piacenza	Elettromeccanico
Falegnami e falegnami stipettai	2 - Sezione staccata artiglieria - Bolzano 1 - Istituto chimico farmaceutico militare - Firenze	Falegname Falegname stipettaio
Fotografi ritoccatori	2 - Laboratorio precisione Esercito - Roma 1 - F.A.E. - Terni	Fotografo ritoccatore Fotografo fototecnico Fotografo Fotoincisore Autotipista
Idraulici o tubisti	1 - Spolettificio Esercito - Torre Annunziata 1 - Accademia militare - Modena	Idraulico Tubista Ramaio Piombaio
Meccanici	2 - 8ª O.R.A. - Roma	Meccanico Calibrista Montatore d'ottica
Motoristi	1 - 3ª O.R.A. - Milano	Motorista Motorista gruppi elettrogeni
Muratori	2 - Sezione staccata artiglieria - Bolzano 1 - Ospedale militare principale - Roma	Muratore
Preparatori di laboratorio in genere	1 - Centro studi esperienze motorizzazione - Roma 2 - Istituto chimico farmaceutico militare - Firenze	Operaio chimico Preparatore chimico Plasmatore vetro d'ottica Preparatore di laboratorio

A Qualifica di mestiere	B Numero dei posti e sede di prima destinazione	C Attestato di idoneità rilasciato da una Scuola allievi operai dell'Esercito, per l'esercizio di uno dei sottoindicati mestieri
Radiomontatori	2 C.E.A. Nettuno 2 21° Stabilimento trasmissioni Roma 1 Laboratorio precisione Esercito Roma 2 Deposito materiale genio e trasmissioni Peschiera	Radiomontatore Elettronico
Tipografi	2 Litotipografia Ministero della difesa Roma	Tipografo Litografo Macchinista litografo Monotipista Tipografo compositore Tipografo impressore

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai termini dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione della domanda di assunzione.

Art. 3.

Le domande di assunzione, redatte su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai ex 3ª Divisione operai (Esercito) 1ª Sezione entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1, colonna *A*), con la quale desidera essere assunto in relazione all'attestato di idoneità posseduto (art. 1, colonna *C*);

4) di essere cittadino italiano;

5) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (o, in caso contrario, le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

7) di essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti di sesso maschile);

9) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il suo preciso recapito e il Comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Unitamente alla domanda, gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire un certificato, in carta semplice, rilasciato da una Scuola allievi operai dell'Esercito, attestante la conseguita idoneità all'esercizio di uno dei mestieri di cui all'art. 1, colonna *C*), con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in decimi, riportato agli esami finali del corso.

Come indicato al precedente art. 1, l'attestato dovrà essere stato conseguito negli anni 1964 o 1965.

Coloro che abbiano conseguito l'attestato stesso anteriormente al 1964, oppure nel 1966, non potranno concorrere all'assunzione in base alla presente determinazione.

Art. 5.

Prima della nomina, gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità del candidato, pronunciato dalla apposita Commissione medica composta a norma del paragrafo 17 del regolamento speciale per i salariati della Difesa-Esercito, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 6.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti alla assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo, sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 7.

Gli aspiranti all'assunzione, collocati utilmente in graduatoria, saranno successivamente invitati a far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli operai - Roma) i sottonotati documenti, tutti su carta da bollo da L. 400:

A) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

B) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

C) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Nel caso in cui l'aspirante all'assunzione non sia ancora inscritto nelle liste elettorali a causa dell'età, dovrà ugualmente inviare un certificato attestante la suddetta circostanza ed attestante altresì l'inesistenza di cause ostative al futuro godimento dei predetti diritti politici;

D) certificato del casellario giudiziale, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il suddetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

E) certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria, in originale o copia notarile autenticata;

F) documento militare (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile);

1) per gli aspiranti all'assunzione che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre il predetto documento;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto; certificato di esito di leva, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non potranno essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili *dal competente Consiglio di leva:*

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Gli aspiranti all'assunzione che risulteranno in possesso di tuti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato di 3ª categoria, in prova, per il periodo di mesi sei.

Le nomine sono disposte, anche in soprannumero alla tabella organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1961, registrato alla *Corte dei conti* il 20 aprile 1962, registro n. 25 Esercito, foglio n. 353, fino al limite massimo stabilito dal precedente articolo 1, nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso o, in mancanza, secondo il punteggio che verrà assegnato dalla Scuola di provenienza, previo aggio teorico-pratico.

A parità di merito si osserverà l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Qualora le vacanze disponibili nella 3ª categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite sopra indicato, saranno tenuti scoperti, nella 4ª categoria ed occorrendo nella 2ª e nella 1ª, ove esistano o man mano che si formino, tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella 3ª categoria.

Gli allievi operai nominati operai in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1967

p. *Il Ministro:* GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1967
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 355

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400 dagli aspiranti all'assunzione al lavoro quale operaio in prova di terza categoria nell'Amministrazione della difesa-Esercito e da inviare entro il termine stabilito dall'art. 3, della determinazione ministeriale, con allegato il certificato di cui all'art. 4 della determinazione medesima).

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai ex 3ª divisione operai (Esercito) Sezione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . presa visione della determinazione ministeriale n. . . . pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . . . chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione della difesa-Esercito, con la qualifica di mestiere di . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne i motivi, anche se, in particolare, la non iscrizione sia in conseguenza della minore età);

4) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi d'istruzione obbligatoria;

5) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (in caso contrario, il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . . .

7) è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di . . . . rilasciato dalla Scuola allievi operai di . . . . . all'anno . . . . (*l'attestato dovrà essere stato conseguito nell'anno* 1964 *o nel* 1965: *coloro che lo abbiano conseguito negli anni precedenti, oppure nel* 1966, *non potranno concorrere all'assunzione di cui trattasi*).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione (in caso contrario, indicare le cause di risoluzione dei rapporti stessi, precisando di non essere stato destituito, espulso o dispensato).

Indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare, è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Attenzione: Si ripete che alla domanda dovrà essere allegato un certificato, in carta semplice, rilasciato dalla Scuola allievi operai dell'Esercito presso la quale l'aspirante all'assunzione ha frequentato il corso, attestante la conseguita idoneità all'esercizio del mestiere, con l'indicazione del punteggio complessivo, espresso in decimi, riportato agli esami finali del corso stesso.

N. B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di assunzione al lavoro, dovrà essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di assunzione al lavoro di un allievo quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione militare dell'Esercito ».

(2128)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Foligno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 26 aprile 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Foligno;

Visto il decreto ministeriale in data 23 febbraio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Foligno, nell'ordine appresso indicato:

1. Graziani dott. Marcello . punti 76,02 su 132
2. Cantanna dott. Pietro . . . . . » 74,79 »
3. Pelosi dott. Luigi . . . . . » 73,68 »
4. Salerno dott. Riccardo . . . . » 71,38 »
5. Mennini dott. Aldo . . . . » 69,68 »
6. Pignataro Rocco . . . » 69,50 »
7. Caruso dott. Antonio . » 59,58 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3329)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aosta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 21 novembre 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aosta;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Aosta, nell'ordine appresso indicato:

1. Quarantini dott. Guglielmo . punti 85,93 su 132
2. Gracili dott. Rino . . . . » 84,50 »
3. Ruggeri dott. Angelantonio . . . . » 79,95 »
4. Ferruzza dott. Antonino . . . » 77,57 »
5. Rebonato Rinaldo . . . . . » 77— »
6. Caruso dott. Antonio . . . . . » 76,58 »
7. Bortolan dott. Mariano . . . . . » 76,28 »
8. Fuscà dott. Cesare . . . . . » 75,78 »
9. Vetta dott. Pasquale . . . . . » 75— »
10. Pace dott. Domenico . . . . . » 74,95 »
11. Rava dott. Beniamino . . . . . » 74,92 »
12. Coverlizza dott. Mario . . . » 74,72 »
13. Rocchi dott. Carlo . . . . . » 74,36 »
14. Dell'Isola dott. Erasmo . . . . » 73,43 »
15. Scalia dott. Benedetto . . . . . » 73,36 »
16. Verga dott. Vincenzo . . . . . » 73,16 »
17. Casale dott. Umberto . . . . . punti 72,22 su 132
18. Vivaldi dott. Sebastiano . . . . » 72,10 »
19. Petronio Bartolomeo . . . . . » 72— »
20. Finarelli dott. Arnaldo . . . . . » 71,42 »
21. Vernuccio dott. Giovanni . . . . » 71,35 »
22. Bartelloni dott. Manlio . . . . » 70,86 »
23. Cusumano dott. Lorenzo . . . . » 70,10 »
24. Cavalieri dott. Leovigildo . . . . » 69,57 »
25. Geraci dott. Vincenzo . . . . . » 68,92 »
26. Bonini Celso . . . . » 67,95 »
27. Marcozzi Pietro . . . . . . » 66— »
28. Rollone Eusebio . . . . . . » 64,50 »
29. Salerno dott. Vincenzo . . . . . » 62,23 »
30. Putzu dott. Antonino . . . . . » 53,32 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3330)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1966, avranno luogo nei giorni 24 e 26 aprile 1967, presso le sedi indicate nell'art. 10 del bando di concorso.

(3484)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a settantasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Ai sensi e per effetto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che la graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami a settantasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1965, è pubblicata nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, mese di marzo 1967, dispensa n. 3.

(3521)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei canditati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Ai sensi e per effetto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a nove posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1966, è pubblicata nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, mese di marzo 1967, dispensa n. 3.

(3522)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROCATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.